



Associazione  
CB Club "Il Marinaio"  
Via Stazione, n. 1, Rosta (TO)  
Tel. 339.2619852 Fax 011-9540038



## CORSO DI PROTEZIONE CIVILE

# Gestione delle emergenze negli IMPIANTI SPORTIVI

*Prevenzione e sicurezza negli impianti sportivi:  
imparare a leggere un Piano di evacuazione*

Arch. Alessandro Saccotelli

La sicurezza negli impianti sportivi

**1.**  
**Considerazioni generali**

Esaminiamo ora alcuni aspetti generali relativi alla sicurezza negli impianti sportivi, in particolare per approfondire gli elementi caratteristici che devono essere tenuti in considerazione nella conduzione degli impianti sportivi stessi.

*È possibile dare una definizione di sicurezza negli impianti sportivi?*

Per sicurezza negli impianti sportivi possiamo intendere l'insieme delle condizioni relative alla incolumità degli utenti, alla difesa ed alla prevenzione di danni in dipendenza dell'attività che viene svolta negli impianti sportivi nonché ad eventi eccezionali.

Dalla definizione proposta appaiono 3 elementi da esaminare:

- Incolumità degli utenti
- Attività svolta dagli utenti
- Eventi eccezionali.

1. Per quanto concerne l'aspetto relativo alla incolumità degli utenti è evidente che la salvaguardia delle persone, costituisca un elemento prioritario rispetto alla difesa di danni.
2. Per quanto concerne l'attività svolta dagli utenti all'interno degli impianti sportivi, da un punto di vista legislativo è importante effettuare la seguente distinzione:
  - a) lavoratori interni i quali svolgono la propria attività lavorativa per incarico del Datore di Lavoro responsabile dell'impianto sportivo (Dipendenti CONI, Dipendenti delle Federazioni Sportive, Dipendenti del Titolare dell'impianto sportivo, ecc.)
  - b) lavoratori esterni i quali svolgono la propria attività lavorativa nell'impianto sportivo sulla base di contratti d'opera o prestazione di servizi (Dipendenti di Ditte che svolgono attività di manutenzione ordinaria: manutenzione impianti tecnici, manutenzione campi di giuoco, manutenzione del verde, ecc; Dipendenti di Ditte che svolgono attività di manutenzione straordinaria: ristrutturazioni, tinteggiature, ecc)
  - c) utenti i quali svolgono, in un determinato impianto sportivo, attività non lavorativa (atleti, accompagnatori, frequentatori, spettatori)

Per la presenza delle prime due categorie di lavoratori ( in quanto lavoratori subordinati c.f.r. D.P.R. 547 del 27-4-1955 art. 3 ed in generale prestatore di lavoro cfr. C.C. Art. 2087), occorre che siano rispettate tutte le normative concernenti la prevenzione degli infortuni nonché l'igiene dei lavoro sui luoghi di lavoro.

Per la presenza della terza categoria di utenti devono essere rispettate, oltre alle norme specifiche per gli impianti sportivi, anche quelle relative alla salvaguardia della pubblica incolumità.

Per le normative generali e specifiche per gli impianti sportivi si rinvia a quanto esaminato nelle successive schede n. 3 e 4.

La presenza di utenti di varia natura ha inoltre importanza per :

- la valutazione dei rischi per ogni impianto sportivo, in quanto ad attività diverse corrispondono diversi rischi;

- il coordinamento di tutti gli utenti ai fini della sicurezza;
  - l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione (piani di sicurezza, informazione e formazione degli addetti )
3. Per quanto concerne invece l'aspetto relativo alla natura degli eventi eccezionali (incendio, terremoto, interventi di primo soccorso, ecc.) per ciascun impianto sportivo devono essere esaminati i possibili eventi nell'ambito di un Piano di sicurezza, con le relative misure di prevenzione e protezione da adottare in caso di accadimento di tali eventi eccezionali (vedere la scheda specifica).

## **2.**

### **Aspetti della sicurezza negli impianti sportivi**

Il problema generale della sicurezza negli impianti sportivi può considerarsi suddiviso nei seguenti aspetti:

- sicurezza sul lavoro;
- sicurezza statica;
- sicurezza agli incendi ed all'evacuazione;
- sicurezza nell'uso degli spazi,
- sicurezza nell'esercizio e nell'uso degli impianti tecnologici.

#### **2.1.**

##### **Sicurezza ed igiene sul lavoro**

All'interno degli impianti sportivi vengono svolte, come precedentemente esaminato, altre attività oltre a quelle specifiche per le attività sportive da parte degli atleti, quali ad esempio:

- uffici CONI o di Federazioni Sportive, uffici di Pubbliche amministrazioni, ecc.
- attività degli addetti agli impianti sportivi, ecc.

Per tali attività deve quindi essere rispettato l'insieme delle condizioni di igiene e sicurezza relative allo svolgimento del lavoro negli impianti sportivi nei suoi molteplici aspetti (illuminazione dei posti di lavoro, postazioni con uso di videotermini, ecc).

#### **2.2.**

##### **Sicurezza statica**

All'interno degli impianti sportivi sono presenti numerosi elementi per i quali è importante la sicurezza statica, quali ad esempio:

- dispositivi di aggancio e tenuta delle attrezzature sportive;
- sistemi di aggancio e sospensione dei controsoffitti, degli apparecchi illuminanti, degli elementi per il riscaldamento;
- parapetti ed elementi per la separazione delle zone destinate alla presenza degli spettatori;
- tribune per la sosta degli spettatori (fisse, telescopiche, mobili, ecc.)

Per tali elementi deve pertanto essere rispettato l'insieme delle condizioni di sicurezza relative alle sollecitazioni derivanti dalle attività svolte dagli utenti e da cause esterne agli impianti sportivi.

Le condizioni di sicurezza statica devono essere verificate nell'insieme dell'impianto sportivo, nelle singole parti costituenti e negli elementi costruttivi, in relazione ai carichi ed ai sovraccarichi derivanti dalle condizioni normali di eser-

cizio e da alcune condizioni eccezionali, tenendo conto delle sollecitazioni dovute a:

- peso proprio;
- sovraccarichi accidentali e permanenti;
- azioni sismiche;
- cedimenti del terreno;
- azione del vento;
- vibrazioni;
- movimenti dell'ossatura portante;
- dilatazioni termiche;
- spinta delle terre.

### **2.3.**

#### **Sicurezza agli incendi ed all'evacuazione**

La sicurezza agli incendi ed all'evacuazione negli impianti sportivi costituisce indubbiamente una esigenza costante in tutti gli impianti sportivi; tuttavia tale esigenza è molto variabile in relazione alle caratteristiche degli impianti stessi.

Basti pensare, ad esempio, i diversi problemi di incendio e di esodo per impianti al chiuso, all'aperto o per impianti natatori.

Segnaliamo a titolo esemplificativo alcune problematiche specifiche che possono avere interesse con la sicurezza delle persone:

- eventuale presenza di esalazioni di gas tossici o fumi nocivi, non solamente in relazione alle caratteristiche dei materiali presenti, ma anche come diretti prodotti dei processi di combustione;
- caratteristiche dei percorsi orizzontali e percorsi verticali necessari per il raggiungimento di un luogo sicuro;
- dimensionamento delle uscite di sicurezza;
- impossibilità di prevedere il comportamento degli utenti durante l'incendio;
- possibilità che durante l'esercizio degli impianti sportivi intervengano nuovi fattori, che aumentino il pericolo di un incendio o solamente degli eventuali danni prodotti (come ad esempio posa in opera di rivestimenti combustibili, aumento di materiale depositato, installazioni di apparecchiature particolari, ecc.).

È da rilevare che la necessità di una rapida evacuazione degli impianti sportivi non è connessa necessariamente alla presenza di un incendio, come esempio nel caso di scosse sismiche o comunque in caso di necessità di una rapida evacuazione. Tuttavia tali due diversi aspetti (sicurezza agli incendi e sicurezza all'evacuazione) sono normalmente esaminati congiuntamente dalla normativa.

In particolare le principali caratteristiche connesse alla sicurezza agli incendi e all'evacuazione sono:

- caratteristiche dei materiali utilizzati;
- attività potenzialmente pericolose;
- tutte le caratteristiche inerenti ad altri aspetti che possono interessare la sicurezza agli incendi (arredi, dotazione di apparecchiature, dotazione di impianti, etc.);

Per gli impianti sportivi deve essere rispettato pertanto l'insieme delle condizioni di sicurezza relative al rischio di nascita, di sviluppo e di propagazione di un incendio, nonché alla necessità di una rapida evacuazione dell'impianto sportivo.

### **2.4.**

#### **Sicurezza nell'uso degli spazi**

Con tale termine possiamo intendere l'insieme delle condizioni di sicurezza relative ad eventi accidentali connessi all'uso degli spazi nonché l'insieme dei provvedimenti da adottare per evitare il verificarsi di tali eventi o per limitare il danno qualora si verificano.

La sicurezza nell'uso degli spazi è connessa essenzialmente ai seguenti aspetti.

#### **A) Presenza di elementi specifici pericolosi**

Tali elementi possono essere costituiti da:

- dislivelli
- sporgenze
- elementi vetrati
- ostacoli di qualsiasi natura ecc..

Per tali elementi devono essere adottati tutti i necessari accorgimenti ai fini della loro percettibilità sia in condizioni normali di servizio sia in condizioni di emergenza.

#### **B) Dispositivi di apertura e di chiusura dei serramenti interni ed esterni.**

Per esempio nelle palestre in relazione alle attività motorie e ginniche che vengono svolte, tali dispositivi devono essere possibilmente di forma tale da non costituire pericolo nel caso di eventuali urti da parte degli utenti;

#### **C) Resistenza agli urti, resistenza statica di alcuni elementi**

Per esempio i parapetti ed i corrimano in genere devono verificare condizioni di sicurezza relative all'altezza minima, alla resistenza statica rispetto alla spinta di persone ed in alcuni casi di folla compatta, ecc.

#### **D) Caratteristiche degli elementi di arredo**

Le principali caratteristiche degli elementi di arredo che interessano la sicurezza nell'uso degli spazi sono:

- Caratteristiche costruttive.  
Tale aspetto interessa in particolare determinate destinazioni d'uso in relazione alle attività svolte. Ad esempio negli spogliatoi devono essere utilizzati elementi di arredo con spigoli arrotondati privi di sporgenze pericolose e soprattutto realizzati con elementi collegati con sistemi che mantengano inalterata la loro funzione nel tempo anche in presenza di forti sollecitazioni escludendo l'uso di chiodi, viti e bulloni a vite a semplice attrito.
- Disposizioni degli elementi di arredo.  
Per alcuni spazi come ad esempio: settori, luoghi destinati agli spettatori gli elementi di arredo devono essere disposti in modo che sia possibile individuare con immediatezza i percorsi all'interno dei singoli spazi, sia in condizioni di esercizio sia in condizioni di emergenza.
- Caratteristiche delle pavimentazioni in relazione alle condizioni d'uso  
Le pavimentazioni all'interno dell'impianto sportivo, ove necessario, possono contribuire ad una chiara individuazione dei percorsi e ad una eventuale distinzione delle destinazioni d'uso, mediante un'adeguata variazione nel materiale e nel colore.  
Inoltre, al fine di evitare possibili incidenti, devono essere evitate variazioni anche minime di livello, quali ad esempio quelle dovute a zerbini non incassati, guide in risalto, ecc.  
Nei percorsi aventi caratteristiche di continuità, la qualità dei materiali impiegati per i pavimenti deve essere omogenea; questo al fine di evitare possibili ostacoli al moto, dovuti a disuguaglianza di comportamento dei pavimenti stessi.  
Inoltre deve essere assicurata, nel tempo, la perfetta planarità delle pavimentazioni, scegliendo materiali che non diano luogo a ritiri, gibbosità, scheggiature, sconessioni, fessurazioni.

## **2.5.**

### **Sicurezza nell'esercizio e nell'uso degli impianti tecnologici**

Con tale termine possiamo intendere l'insieme delle condizioni di sicurezza concernenti eventi accidentali in relazione al funzionamento ed all'impiego delle apparecchiature e degli impianti tecnologici con riguardo ai provvedimenti da adottare per il verificarsi di detti eventi accidentali o per limitarne il danno qualora essi si verificano.

Gli impianti sportivi nel loro insieme devono quindi garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'esercizio e nell'uso degli impianti, intesa come sicurezza di impiego e di funzionamento delle apparecchiature, con particolare riferimento a quelle aventi caratteristiche di potenziale pericolosità:

- impianto di riscaldamento;
- impianto elettrico;
- impianto di distribuzione gas.

## **3.**

### **Variabilità delle condizioni di sicurezza negli impianti sportivi.**

La sicurezza in un impianto sportivo è certamente diversa dalla sicurezza in un impianto industriale, in altri termini occorre tenere presente delle diverse attività che vengono svolte all'interno degli impianti sportivi.

Vediamo allora quali sono gli elementi tipici che caratterizzano gli impianti sportivi ai fini della sicurezza.

## **3.1.**

### **Natura dei fattori accidentali**

La prima distinzione importante da rilevare è connessa alla conoscenza o meno che l'utente può avere dei singoli fattori accidentali.

In tal senso, per questi ultimi, è possibile individuare i seguenti due tipi:

- fattori accidentali il cui verificarsi può essere previsto, in modo più o meno rilevante, dagli utenti nello svolgimento delle diverse attività;
- fattori accidentali il cui verificarsi normalmente non può essere previsto dagli utenti.

Alla prima categoria appartengono, per esempio, i fattori accidentali connessi all'uso di utensili, alla presenza di ostacoli, ecc., mentre alla seconda appartengono i fattori connessi per esempio al cedimento dei supporti delle attrezzature sportive, al cedimento di strutture destinate agli spettatori, ecc.

Un ulteriore elemento importante di valutazione ai fini della sicurezza, è costituito dal fatto che una determinata attività venga svolta in condizioni di normale esercizio od in condizioni di emergenza.

Così ad esempio la presenza di gradini in un percorso può essere normalmente prevista in condizioni d'uso normale degli spazi mentre in condizioni di emergenza, ad esempio in caso di necessità di una rapida evacuazione dell'impianto sportivo, la presenza di gradini deve essere opportunamente segnalata, soprattutto qualora si verifichi una interruzione dell'alimentazione dell'energia elettrica; quindi rispetto allo stesso fattore accidentale (presenza di gradini), l'utente svolge una funzione attiva o passiva in relazione alle due diverse situazioni prospettate.

A tale considerazione è connesso, ad esempio, l'obbligo negli impianti sportivi di un impianto di illuminazione di emergenza per la segnalazione delle uscite di sicurezza e degli eventuali ostacoli.

## **3.2.**

### **Natura delle attività svolte all'interno degli impianti sportivi**

Tale aspetto concerne essenzialmente la variabilità del rapporto utente - spazio in relazione alla natura delle attività svolte dall'utente in un determinato spazio.

Uno specifico luogo può essere caratterizzato da diversi gradi di sicurezza rispetto ai fattori accidentali, in relazione al fatto che l'utente svolga, per esempio, un'attività lavorativa, ricreativa, di allenamento, di pratica sportiva, o di altra natura, e ciò non solamente in funzione della diversa conoscenza dei luoghi che gli utenti possono aver (aspetto che verrà in seguito esaminato), ma anche in relazione alle diverse caratteristiche psicologiche connesse allo svolgimento delle diverse attività.

Negli impianti sportivi l'attenzione dello spettatore è normalmente rivolta allo svolgimento della manifestazione. Tale particolare caratteristica comporta una momentanea estraneazione dell'utente rispetto allo spazio che lo circonda con conseguente impossibilità di individuare tempestivamente l'eventuale presenza di fattori accidentali.

In un impianto sportivo costituisce esperienza abbastanza comune inciampare in un gradino non illuminato sufficientemente, in un piede di uno spettatore o in una borsetta distrattamente appoggiata in terra.

### **3.3.**

#### **Caratteristiche sociali degli utenti degli impianti sportivi**

Il comportamento delle persone durante il manifestarsi di determinati fattori accidentali, e comunque in condizioni di emergenza assume una particolare importanza ai fini dei danni provocati alle persone stesse. Ad esempio alla fase iniziale di un incendio, il comportamento delle persone è rivolto essenzialmente alla valutazione dell'effettivo rischio di un incendio, della sua gravità e della sua imminenza.

In relazione alla valutazione di tali caratteristiche possono presentarsi diversi comportamenti come per esempio tentare di spegnere l'incendio, avvertire altre persone di tale pericolo, avvertire i Vigili del Fuoco, abbandonare l'impianto sportivo, ecc ..

Come facilmente intuibile il comportamento individuale delle persone è legato essenzialmente all'età, al sesso, al grado di omogeneità delle persone, al numero totale delle persone ed alla conoscenza dei luoghi in cui l'incendio si svolge, ecc..

Gli impianti sportivi sono caratterizzati talvolta da notevole eterogeneità degli utenti in base alle caratteristiche sopra riportate; all'aumentare del grado di disomogeneità delle persone corrisponde un aumento dei rischi potenzialmente connessi al comportamento delle persone.

### **3.4.**

#### **Conoscenza dei luoghi**

I vari impianti sportivi sono costituiti da un insieme di spazi (palestra, spogliatoi, ecc.), che devono essere posti in comunicazione sia per particolari esigenze relative allo svolgimento delle singole attività sia per esigenze di collegamento tra le attività stesse.

Alcuni recenti casi di incendi sviluppati in edifici caratterizzati da un elevato grado di sicurezza agli incendi (presenza di uscite di sicurezza, presenza di impianti di estinzione, rispondenza alla normativa vigente ecc.) hanno determinato gravi situazioni di panico.

Tale aspetto è particolarmente importante negli impianti sportivi con presenza di spettatori, anche se talora in numero ridotto.

Tali eventi dimostrano che normalmente esiste una difficoltà, per così dire, di lettura e di comunicabilità degli spazi con conseguente impossibilità di individuare con immediatezza alcuni importanti fattori come ad esempio: il numero e la localizzazione degli accessi principali e secondari, delle eventuali uscite di sicurezza, etc. con tutte le possibili conseguenze in condizioni di emergenza.

È sufficiente che si risponda alla seguente domanda: “Andando in un impianto sportivo, per la prima volta, siete in grado di individuare con immediatezza, per esempio, la collocazione di una uscita di sicurezza?”

Bisogna ricordare quindi che spesso gli impianti sportivi sono frequentati da persone (accompagnatori, spettatori, ecc.) che vi si recano per la prima volta.

### **3.5.**

#### **Fattori aleatori**

In tale categoria rientrano tutti i fattori che potrebbero non essere previsti in condizioni normali, ma che possono influire spesso in modo determinante sia sui danni provocati da uno specifico evento accidentale sia sulla nascita dell'evento stesso.

Fra tali fattori possono essere considerati ad esempio quelli connessi:

- allo stato di manutenzione degli impianti tecnologici con particolare riferimento a quelli aventi una funzione specifica di sicurezza e protezione;
- al verificarsi di eventi eccezionali non prevedibili (es. rottura di tubazioni di distribuzione dei gas in conseguenza di cedimenti localizzati delle strutture portanti);
- alla concomitanza di sfavorevoli condizioni climatiche e/o ambientali in relazione a specifici eventi eccezionali (es. facilità di esecuzione di operazioni di pronto intervento da parte dei soccorsi esterni in relazione a situazioni particolari di traffico).

## **SCHEMA n. 5**

### **Le figure costitutive della sicurezza**

#### **1.**

#### **Le figure costitutive del D. Lgs. 626/94**

Contenuti e finalità del D. Lgs. 19-9-94, n. 626/94

Il D. Lgs. del 19-9-94 n. 626 recepisce direttive comunitarie in materia di sicurezza e salute nelle attività lavorative, introducendo azioni che devono essere ispirate a misure di tutela, fra le quali ricordiamo:

- valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- riduzione dei rischi alla fonte;
- programmazione della prevenzione;
- rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro;
- priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
- regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti;
- informazione, formazione consultazione e partecipazione dei lavoratori, ovvero dei loro Rappresentanti sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.

Il D. Lgs. 626/94 individua le seguenti figure costitutive della sicurezza :

#### **Lavoratore**

Per "lavoratore" si intende una persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, ed i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.

Obblighi dei lavoratori (art. 5, D. Lgs. 626/94)

Ogni lavoratore deve:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, sui cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro (od al preposto) le deficienze dei mezzi e dispositivi, denunciando le eventuali situazioni di pericolo ed urgenza, facendone comunicazione anche al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei suoi confronti;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tute-

lare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

### **Datore di lavoro**

Per “datore di lavoro” si intende qualsiasi persona fisica o giuridica o soggetto pubblico che è il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore ed abbia la responsabilità dell’impresa ovvero dello stabilimento.

Il datore di lavoro è tenuto all’osservanza delle misure generali di tutela previste dall’art. 3 ed, in relazione alla natura dell’attività svolta ovvero dell’unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

### **Obblighi del datore di lavoro**

- elaborare una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa (art. 4, comma 2, lettera a, del D.lgs.626/94);
- individuare le misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione (art. 4, comma 2, lettera b, del D.lgs.626/94);
- elaborare un programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza (art. 4, comma 2, lettera c, del D.lgs.626/94).

Per il raggiungimento di tali finalità devono quindi essere espletate una serie di attività fra le quali si ricordano:

- designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, dell’evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato;
- aggiornamento delle misure di prevenzione;
- fornitura ai lavoratori di necessari ed idonei mezzi di protezione;
- verifica dell’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza;
- adozione delle misure per il controllo per le situazioni di rischio in caso di emergenza ed individuazione delle situazioni affinché i lavoratori in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto o la zona pericolosa;
- adozione di appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute delle popolazioni o deteriorare l’ambiente esterno;
- tenuta del registro infortuni;
- consultazione del rappresentante per la sicurezza;
- adozioni delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi ed all’evacuazione dei lavoratori;
- nomina del medico competente;
- programmazione, nelle aziende con più di 15 dipendenti, della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi (art. 11, D. Lgs. 626/’94) .

Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda e al numero delle persone presenti.

### **Medico competente**

Il Medico competente è un medico in possesso di uno dei seguenti titoli:

1. specializzazione in medicina del lavoro od in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica od in tossicologia industriale o specializzazione equipollente;
2. docenza o libera docenza in medicina del lavoro od in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica od in tossicologia industriale od in igiene industriale od in fisiologia ed igiene del lavoro;
3. autorizzazione di cui all’art. 55 del D. Lgs. 15 agosto 1991, n. 277.

### **Obblighi del Medico competente**

Il Medico competente deve:

- collaborare con il datore di lavoro e con il servizio prevenzione e protezione di cui all’art. 8 del D.lgs.626/94, sulla

base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico - fisica dei lavoratori;

- effettuare gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16 del D.lgs.626/94;
- esprimere i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all'art. 16 del D.lgs.626/94;
- istituire ed aggiornare, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti;
- informare ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- comunicare, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11 del D.lgs.626/94, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;
- congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visitare gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;
- fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettuare le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
- collaborare con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui all'art. 15 del D.lgs.626/94;
- collaborare all'attività di formazione ed informazione di cui al capo VI del D.lgs.626/94.

## **Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**

È una persona che deve essere eletta o designata in tutte le aziende per rappresentare i lavoratori in merito agli aspetti concernenti la salute e la sicurezza lavorativa.

Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il rappresentante per la sicurezza:

- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
- è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
- è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5 del D.lgs.626/94;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze ed i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dagli organi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22 del D.lgs.626/94;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11 del D.lgs.626/94;
- fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
- avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro ed i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

## **Il Servizio di prevenzione e protezione**

Gli addetti al servizio di prevenzione e protezione sono designati dal Datore di Lavoro (art. 4, comma 2, lettera b, del D.lgs.626/94).

Compiti del servizio di prevenzione e protezione (art. 9, del D.lgs.626/94)

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede alla:

- Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi ed individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- Elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive e dei sistemi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), del D.lgs.626/94 e dei sistemi di controllo di tali misure;
- Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- Proposta dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 11, del D.lgs.626/94;
- Fornitura ai lavoratori delle informazioni di cui all'art. 21, del D.lgs.626/94.

## **Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione**

Il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione viene designato dal Datore di Lavoro. Esso può essere sia interno sia esterno all'Azienda e deve comunque essere in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione e protezione all'interno dell'unità produttiva.

Il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, dotato di attitudini e capacità adeguate, presiederà all'adempimento dei compiti del servizio di prevenzione e protezione da rischi professionali, come riportati dall'art. 9 del D. Lgs. 626/94.

## **Gli addetti alla gestione delle emergenze**

Gli addetti alla gestione delle emergenze sono designati dal Datore di lavoro (art. 4, del D.lgs.626/94). Essi sono incaricati della attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso.

I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell'azienda (art. 12, comma 3, del D.lgs.626/94)

2.

## **Le figure costitutive del D.M. 18/03/'96**

### **Il titolare dell'impianto sportivo con presenza di spettatori superiore a 100**

- Il titolare dell'impianto sportivo è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza. Per tale compito può avvalersi di una persona appositamente incaricata o di un suo sostituto, il gestore della sicurezza, che abbia le competenze necessarie a svolgere tale incarico e sia sempre presente durante l'intero svolgimento dell'attività.
- Il titolare, o la persona da lui incaricata, al fine di garantire la corretta gestione della sicurezza all'interno dell'impianto deve predisporre e redigere il Piano della Sicurezza.
- Il titolare, nel caso in cui abbia alle proprie dipendenze dei lavoratori, assume anche le responsabilità del datore di lavoro di cui al D. Lgs. 626/94.
- Il titolare nel caso di affidamento a terzi di lavori edili all'interno dell'impianto sportivo assume la qualifica di datore di lavoro committente ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 626/94 o del D. Lgs. 494/96.
- Nel caso in cui le figure di titolare dell'impianto, titolare della licenza, datore di lavoro e committente non dovessero coincidere, il coordinamento delle attività relative sarà a carico del titolare dell'impianto.

### **Il titolare dell'impianto sportivo con presenza di spettatori inferiore a 100**

- Il titolare dell'impianto o complesso sportivo è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza. Per tale compito può avvalersi di un suo sostituto, il gestore della sicurezza, che abbia le competenze necessarie a svolgere tale incarico e sia sempre presente durante l'intero svolgimento dell'attività.
- In base all'art. 20 (complessi ed impianti con capienza non superiore a 100 spettatori o privi di spettatori) del D.M. 18 marzo 1996, il titolare, o per lui il sostituto, non è tenuto a redigere il piano della sicurezza ma deve comunque adempiere alle seguenti prescrizioni:
  - Redazione di una dichiarazione attestante l'indicazione della massima capienza della zona spettatori.
  - Attivazione delle procedure per la corretta gestione della sicurezza antincendio (scheda specifica).
  - Deve essere garantito il rispetto delle norme CONI per l'impiantistica sportiva.
  - Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legislazione vigente (L.186/68, L. 46/90 e successivi regolamenti di applicazione).
  - Devono essere garantite le caratteristiche igieniche dell'impianto.
  - Predisposizione dell'idonea segnaletica di sicurezza.
  - Nel caso in cui il titolare dell'impianto abbia alle sue dipendenze un numero di addetti maggiore di 10 deve redigere o far redigere il piano di emergenza (vedi scheda specifica).
- Il titolare nel caso in cui abbia alle proprie dipendenze dei lavoratori assume anche le responsabilità del datore di lavoro di cui al D. Lgs. 626/'94.
- Il titolare nel caso di affidamento a terzi di lavori all'interno dell'impianto sportivo assume la qualifica di datore di lavoro committente ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 626/'94 o del D. Lgs. 494/'96.

Nel caso in cui le figure di titolare dell'impianto, titolare della licenza, datore di lavoro e committente non dovessero coincidere, il coordinamento delle attività relative sarà a carico del titolare dell'impianto.

### **Il gestore della sicurezza**

- **Competenza.** L'incaricato deve avere esperienza e formazione adeguata per disimpegnare tutte le mansioni connesse all'incarico.
- **Autonomia.** Nei giorni delle manifestazioni il gestore deve avere l'autorità di prendere decisioni nell'ambito della sicurezza, secondo quanto previsto nel piano di sicurezza.
- **Rintracciabilità.** Nei giorni delle manifestazioni è essenziale che il gestore sia facilmente identificabile e rintracciabile immediatamente in ogni momento. La sua collocazione deve essere prevista nel locale di controllo e qualora debba abbandonare tale posizione, deve essere sempre rintracciabile tramite radio o telefono mobile. In caso di sua assenza temporanea deve essere sostituito da altra persona (sostituto).

## **SCHEDA n. 6**

### **Il Piano di sicurezza negli impianti sportivi**

L'obbligo di elaborare il piano di sicurezza per gli impianti sportivi è stabilito dall'art. 19 del D.M.18/03/96 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi).

Il titolare dell'impianto o complesso sportivo, per garantire la corretta gestione della sicurezza, deve predisporre un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.

#### **Contenuti del Piano di sicurezza**

In particolare il piano, tenendo anche conto di eventuali specifiche prescrizioni imposte dalla Commissione Provinciale di Vigilanza, deve elencare le seguenti azioni concernenti la sicurezza a carico del titolare dell'impianto:

- controlli per prevenire gli incendi;
- istruzione e formazione del personale addetto alla struttura, ivi comprese esercitazioni sull'uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza;
- informazione degli spettatori e degli atleti sulle procedure da seguire in caso di incendio o altra emergenza,
- garantire il funzionamento durante le manifestazioni, dei dispositivi di controllo degli spettatori di cui all'art. 18 del D.M.18/03/96.
- garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo;
- garantire la manutenzione e l'efficienza dei mezzi e degli impianti antincendio;
- garantire la manutenzione e l'efficienza o la stabilità delle strutture fisse o mobili della zona di attività sportiva e della zona spettatori;
- garantire la manutenzione e l'efficienza degli impianti;
- fornire assistenza e collaborazione ai Vigili del Fuoco ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza;
- predisporre un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi manutentivi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività ove tale limitazione è imposta. In tale registro devono essere annotati anche i dati relativi alla formazione del personale addetto alla struttura. Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte degli organi di vigilanza.

## **SCHEDA n. 7**

### **Procedure di emergenza**

#### **1.**

##### **Premessa**

Come indicato nella specifica scheda, per ogni impianto sportivo deve essere elaborato a cura del Titolare un Piano di sicurezza.

Occorre a tal fine valutare preliminarmente il rischio conseguente ad ogni possibile incidente che potrebbe accadere nell'impianto sportivo e quindi pregiudicare la sicurezza degli spettatori e degli utenti o interrompere il normale funzionamento dell'impianto.

Tali incidenti spesso accadono senza alcun preavviso e possono non essere individuati in modo da essere contrastati nella maniera adeguata.

Devono pertanto essere individuati gli incidenti prevedibili per stabilire le specifiche azioni e risorse da mobilitare. Le procedure pianificate nel Piano della sicurezza devono essere rese note a tutti gli utenti dell'impianto, e non solo agli addetti alla sicurezza, conformemente a quanto previsto dalle normative vigenti ( D.Lgs. 626/'94, art. 12; DM. 18-03-96 art. 19).

Si ricorda che con il termine utenti s'intende tutte le possibili persone che possono essere presenti a vario titolo nell'impianto sportivo.

#### **2.**

##### **Ipotesi incidentali**

- incendio
  - in zone che non interessano gli spettatori
  - in zone che non interessano gli spettatori
- minaccia di bomba, pacco sospetto
- danneggiamento di strutture e servizi (danno alle strutture, interruzione di alimentazioni, perdita di gas)
- attività incontrollate dagli spettatori
- evacuazione di emergenza
- azioni climatiche esterne (trombe d'aria, temporali, ecc.)
- azioni di malintenzionati
- interventi di pronto soccorso
- infortuni sul lavoro.

Con riferimento al maggior incidente prevedibile all'interno dell'impianto sportivo occorre predisporre una specifica procedura.

#### **3.**

##### **Istruzioni circa i comportamenti da tenere in caso di emergenza, individuazione delle procedure di emergenza**

#### **3.1.**

##### **Istruzioni per il personale**

Pericolo generico/Pericolo specifico d'incendio - Segnalazione

La persona che individua un principio d'incendio o anomalie che ritiene possa responsabilmente pregiudicare la sua sicurezza e quella dei colleghi, (es. odore di gas, odore di bruciato, presenza di fimi o di scintillio da utenze

elettriche, pacchi o involucri sospetti), deve avvertire l'addetto alla sicurezza più vicino.

#### Azione di contrasto

In presenza di piccoli focolai d'incendio e nell'attesa dell'addetto al pronto intervento, il personale presente qualora sia responsabilmente in grado di intervenire, tenterà lo spegnimento del focolare d'incendio utilizzando i mezzi di estinzione portatili seguendo le istruzioni su di essi riportate.

#### Sfollamento totale

In caso di evento sinistroso, incendio od altro, per cui venga dato ordine di evacuare, le persone presenti dovranno dirigersi verso la scala e/o uscita più vicina seguendo i percorsi individuati dalla segnaletica di sicurezza.

Durante l'evacuazione di emergenza, che dovrà essere eseguita con le mani preferibilmente libere e comunque con l'assoluto divieto di portare: ombrelli, borse o pacchi voluminosi e tenendo un comportamento esente da grida, spinte (soprattutto sulla scala), corse e quant'altro può generare panico.

È assolutamente vietato l'uso degli ascensori e tornare indietro contrastando il flusso di esodo.

#### Comportamento in presenza di fumo o incendio in fase critica.

In caso di presenza di fumo:

- portare, a protezione delle vie respiratorie, un fazzoletto possibilmente bagnato;
- camminare il più possibilmente accovacciati verso il pavimento;
- individuare immediatamente le vie di esodo;
- in presenza di fiamme disponendo di indumenti di lana avvolgerli sulla testa in modo da non esporre i capelli al fuoco (indumenti meglio se bagnati);
- spogliarsi di qualunque indumento di tessuto acrilico.

### **3.2.**

#### **Istruzioni per gli addetti alla sicurezza**

Il personale in argomento dovrà:

- essere edotto sulla presenza ed uso dei presidi antincendio;
- essere a conoscenza del sistema di allarme;
- essere a conoscenza della posizione del quadro elettrico per il distacco dell'energia elettrica;
- saper utilizzare mezzi antincendio;
- conoscere accuratamente la consistenza planivolumetrica dei piani dell'impianto sportivo

In caso di richiesta da parte del personale o da chiunque altro, gli addetti alla sicurezza dovranno:

- verificare la consistenza della richiesta;
- stabilire l'entità dell'evento sinistroso;
- intervenire qualora ne esistano le condizioni favorevoli;
- avvisare il diretto superiore (capo-impianto, responsabile dell'impianto, titolare) dell'evoluzione dell'evento comunicando:
  - falso allarme;
  - principio d'incendio domato situazione sotto controllo;
  - incendio in fase estesa "indomabile" allarmare VV.F. e autorizzare procedura evacuazione totale;
- ad evacuazione avvenuta verificare, ove possibile, che nessuno sia rimasto volontariamente o involontariamente nei servizi o nei locali dell'impianto sportivo.

### **4.**

#### **Istruzioni analitiche circa i comportamenti da tenere in caso di emergenza**

Si rammenta che l'evacuazione dei locali e delle aree comuni va sempre e comunque effettuata per i seguenti accadimenti:

## INCENDIO - TERREMOTO - FUGA GAS/SOSTANZE PERICOLOSE –SCOPPIO/CROLLO DI IMPIANTI E STRUTTURE INTERNE –TELEFONATE ANONIME (MINACCIA DI BOMBA)

In altre situazioni di seguito riportate può risultare conveniente invece che il personale resti preferibilmente all'interno dei locali occupati; l'incaricato al coordinamento della emergenza valuterà, a seconda delle circostanze, l'evoluzione degli eventi e le azioni da porre in atto per la salvaguardia della incolumità dei presenti

TROMBA D'ARIA - SCOPPIO/CROLLO ESTERNO - MINACCIA DIRETTA CON ARMI ED AZIONI CRIMINOSE - PRESENZA FOLLE.

### 4.1.

#### Istruzioni al personale

Vengono di seguito di seguito riportati i comportamenti e obblighi procedurali, derivati dal Piano di sicurezza, che il personale è tenuto ad osservare in caso delle seguenti situazioni di rischio; rammentando che durante qualsiasi situazione e/o operazione è opportuno che ogni azione sia ispirata a sentimenti di solidarietà, civismo e collaborazione verso gli altri.

#### A. Incendio

In caso d'incendio con presenza di fiamme e fumo in un locale, i presenti devono allontanarsi celermente da questo avendo cura di chiudere, alla fine dell'evacuazione, la porta del locale; dovranno inoltre attenersi alle seguenti disposizioni:

- allertare il personale addetto alla sicurezza e portarsi con ordine in prossimità del vano scala e comunque presso le uscite;
- nelle vie di esodo (corridoi) eventualmente invase da fumo, di intensità tale da rendere difficoltosa la respirazione, camminare chini e proteggere le vie respiratorie con panno (possibilmente bagnato);
- nel caso dal luogo in cui si trova non fosse possibile evacuare all'esterno per impedimenti dovuti a fiamme, forte calore, fumo intenso, è bene restare nell'ambiente stesso avendo cura di chiudere completamente la porta di accesso. Le fessure a filo pavimento potranno essere facilmente chiuse mediante indumenti disponibili all'interno. Ove possibile è bene mantenere umido il lato interno della porta applicando su di essa un indumento possibilmente bagnato. Le finestre, se l'ambiente non è interessato dal fumo, dovranno rimanere chiuse per evitare che afflusso di aria (ossigeno) possa creare correnti tali da alimentare l'incendio. Gli arredi (sedie, scrivanie) dovranno essere allontanati dalla porta e portati possibilmente in prossimità di una finestra (solo se ne esistono più di una e siano distanti tra loro);
- le persone che indossano tessuti acrilici e sintetici (nylon - poliestere ecc.) dovranno spogliarsi di questi;
- è proibito l'uso di ascensori per l'evacuazione;
- è fatto divieto di percorrere le vie di esodo in senso contrario al normale flusso di evacuazione;
- è fatto divieto a chiunque non abbia un'adeguata preparazione tentare di estinguere un incendio, con mezzi mobili di estinzione, specialmente se le fiamme hanno forte intensità;
- la corretta operazione è mantenere la calma, avvisare gli addetti al pronto intervento e riversare agli incaricati il compito di allarmare i soccorsi pubblici;
- l'uso di apparecchiature idriche di estinzione (Idranti, naspì) è consentito solo dopo aver disattivato il circuito elettrico (almeno di piano);
- incendi di natura elettrica possono essere spenti solo con l'impiego di estintori a CO<sub>2</sub> o Polvere adatta per uso su apparecchi in tensione;
- se l'incendio ha coinvolto una persona è indispensabile impedirle di correre e sia pure con forza obbligarla a distendersi e poi soffocare le fiamme con indumenti o altro;
- raggiunte le aree esterne è necessario che il personale si ricomponga in più nuclei affinché si possa procedere ed un controllo di tutte le presenze.

## **B. Terremoto**

In caso di evento sismico, alle prime scosse telluriche, anche di breve intensità, è necessario postarsi al di fuori dell'impianto sportivo in modo ordinato.

Per questo evento NON si deve attendere l'avviso per attivare l'emergenza

- all'esterno dell'impianto sportivo allontanarsi da questo e da altri vicini, portarsi in ampi spazi lontano da alberi ad alto fusto e da linee elettriche aeree;
- nel caso che le scosse telluriche dovessero coinvolgere subito l'impianto sportivo e dovessero interessare le strutture, tanto da non permettere l'esodo delle persone, è preferibile non sostare al centro degli ambienti ma raggrupparsi possibilmente vicino alle pareti perimetrali od in aree d'angolo in quanto strutture più resistenti;
- prima di abbandonare l'impianto sportivo, una volta terminata l'emergenza, accertarsi con cautela se le vie di esodo (es. scale) siano integre e fruibili, altrimenti attendere i soccorsi;
- se l'impianto sportivo è stato interessato fortemente nella resistenza delle strutture rimanere in attesa di soccorsi evitando qualsiasi tipo di sollecitazione.

## **C. Fuga di gas - Scoppio o crollo di strutture interne**

- In caso di fuga di gas o presenza di odori che lasciano prevedere la presenza di sostanze pericolose, avere di azionare utilizzatori elettrici (es. interruttori luce);
- aerare il locale aprendo le finestre, ma premurandosi di mantenere la porta chiusa dopo l'allontanamento dal luogo.

## **D. Tromba d'aria (evento che non prevede evacuazione)**

Alle prime manifestazioni della formazione di una tromba d'aria:

- trovandosi all'interno di un locale chiuso, porsi lontano da finestre, porte o da qualunque altra area dove sono possibili cadute di vetri, arredi, ecc.;
- prima di uscire dai locali interessati dall'evento, accertarsi che l'ambiente esterno e le vie di esodo siano prive di elementi sospesi o in procinto di caduta.

## **E. Esplosioni/Crolli/Attentati che interessano aree esterne (eventi che NON prevedono evacuazione)**

Dovranno osservarsi i seguenti comportamenti:

- non abbandonare le stanze e non affacciarsi alle finestre;
- assumere una posizione distante da oggetti sospesi, e concentrarsi in zone sicure (es. parete opposta a quella esterna);
- mantenere la calma e non condizionare i comportamenti altrui con isterismi ed urla;
- assistere i colleghi in evidente stato di maggiore agitazione.

## **F. Minaccia armata e presenza folle (evento che non prevede evacuazione)**

Il personale dovrà attenersi ai seguenti principi comportamentali:

- non abbandonare i locali e non affacciarsi alle porte per curiosare;
- restare seduti ciascuno al proprio posto e con la testa china se la minaccia è diretta;
- non concentrarsi per non offrire maggiore superficie ad azioni di offesa fisica;
- non contrastare con i propri comportamenti le azioni compiute dall'attentatore/folle;
- mantenere la calma e il controllo delle proprie azioni per offese ricevute e non deridere i comportamenti squilibrati del folle;
- qualsiasi azione e/o movimento compiuto deve essere eseguito con naturalezza e con calma evitando azione furtiva e movimento che possa apparire come una fuga o come una reazione di difesa;
- se la minaccia non è diretta si è certi delle azioni attive di contrasto delle forze dell'ordine, porsi al riparo sotto tavoli o scrivanie

## **I. Minaccia di bomba, presenza di pacchi sospetti**

In caso di telefonate anonime con minaccia occorre seguire le seguenti procedure:

- non interrompere bruscamente le telefonate, cercando di valutare l'effettiva gravità della minaccia, cercando con-

temporaneamente di acquisire il maggior numero di informazioni;

- richiamare l'attenzione di un collega per cercare di avvertire il capo impianto o Responsabile;
- fornire al capo impianto o Responsabile della sicurezza tutte le informazioni acquisite.

In caso di presenza di pacchi sospetti (borse, zaini, buste, ecc.), accertarsi se il pacco è di proprietà delle persone immediatamente vicine.

In caso di risposte negative avvertire l'addetto alla sicurezza, fornendo le indicazioni necessarie alla localizzazione del pacco, senza procurare falsi allarmi.

## **SCHEDA n. 8**

### **Controlli per prevenire gli incendi**

Nella presente scheda vengono esaminati i controlli specifici che devono essere eseguiti ai fini di prevenire gli incendi.

#### **1.**

##### **Aree a rischio speciale**

Ai fini delle specificazioni relative alla sicurezza agli incendi, possono essere considerate aree a rischio speciale i seguenti locali:

- depositi di materiali solidi combustibili (depositi attrezzi, depositi attrezzature sportive, magazzini, ecc.)
- depositi di materiali infiammabili (prodotti per la pulizia, ecc.)
- locali centrali tecnologiche (centrali termiche, centrali elettriche, ecc.)
- sottostazioni impianti tecnologici.

Verifiche e controlli che devono essere effettuati per le aree a rischio speciale

Verificare che:

- nei locali non esistano fonti di innesco;
- nei locali non esistano scintille, fiamme libere, apparecchiature che possono dar luogo a surriscaldamento;
- nei locali l'abbigliamento dei lavoratori sia tale da non dar luogo a fonti di innesco;
- nei locali non si effettui accumulo di materie combustibili oltre a quello strettamente necessario per l'esercizio dell'impianto sportivo (carta, legno, ecc.);
- nei locali gli impianti di riscaldamento ed il grado d'esposizione solare non siano in grado di innescare le sostanze infiammabili;
- i depositi di prodotti infiammabili siano adeguatamente segnalati;
- nei locali di lavorazione sia presente la quantità di prodotti infiammabili in uso giornaliero minima compatibilmente con le esigenze dell'impianto sportivo;
- eventuali versamenti di prodotti infiammabili vengano assorbiti ed asportati o lavati immediatamente;
- impianti elettrici nei locali in cui sono presenti prodotti infiammabili, siano tali da evitare i rischi di incendio ed esplosione;
- esistano idonei sistemi per la prevenzione della propagazione dell'incendio in locali adiacenti;
- le dotazioni antincendio siano regolarmente mantenute e verificate;
- l'ubicazione delle attrezzature antincendio sia sempre in punti idonei ed opportunamente segnalata;
- l'attrezzatura antincendio sia sempre facilmente raggiungibile senza ostacoli momentanei o fissi;
- la segnalazione delle vie di fuga in caso di incendio sia sempre visibile;
- sia vietato fumare;
- siano disponibili le schede di sicurezza di tutte le sostanze infiammabili presenti;
- vengano sempre utilizzate idonee procedure per le lavorazioni a rischio, che richiedono l'impiego di fiamme libere e di altre sorgenti ad elevata temperatura, con produzioni di scintille, quali ad esempio:
  - taglio termico
  - saldature
  - impermeabilizzazioni a caldo
  - lavori di asfaltatura in genere.

#### **2.**

##### **Aree comuni**

Si intendono per aree comuni:

- le aree esterne di servizio all'impianto sportivo;
- i corridoi e le scale interne alla zona spettatori, alla zona uffici, agli impianti tecnologici;

- i locali ed ambienti destinati alla reception, ed al ricevimento degli spettatori.

Verifiche e controlli che devono essere effettuati per le aree comuni

Verificare che:

- le dotazioni antincendio siano regolarmente mantenute e verificate;
- l'ubicazione delle attrezzature antincendio sia sempre segnalata;
- l'attrezzatura antincendio sia sempre facilmente raggiungibile senza ostacoli momentanei e fissi;
- le segnalazioni delle vie di fuga in caso di incendio sia sempre visibile;
- le vie di transito, d'esodo e d'emergenza siano sempre libere da ostacoli anche temporanei;
- le porte in corrispondenza delle uscite di sicurezza siano sempre agibili;
- nelle aree comuni dove è consentito fumare, siano sempre disponibili in numero sufficiente i relativi portacenere e che i rifiuti e gli altri materiali che possono prendere fuoco vengano asportati;
- tutte le decorazioni provvisorie (pannelli pubblicitari, mobili, arredi e cartellonistiche di vario genere, ecc.) temporaneamente installate per le manifestazioni, rispondano ai criteri individuati nel presente paragrafo con particolare riferimento al divieto di ingombrare le vie di transito in genere e di ostruire le attrezzature antincendio e la segnaletica di sicurezza;
- tutti i mobili, con particolare riferimento a quelli imbottiti, rispondano alle normative vigenti.

## **SCHEDA n. 9**

### **Estintori e classi di incendio**

La presenza di estintori negli impianti sportivi è regolata dall'art. 17 del D.M.18/03/96 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi).

Tutti gli impianti sportivi devono essere dotati di un adeguato numero di estintori portatili.

Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere, ed è comunque necessario che alcuni si trovino:

- in prossimità degli accessi;
- in vicinanza di aree di maggior pericolo.

Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza.

Gli estintori portatili devono avere capacità estinguente non inferiore a 13 A - 89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo.

#### **Classificazione degli incendi**

Gli incendi sono classificati come segue:

- Incendi di classe A: incendi di materiali solidi, usualmente di natura organica, che portano alla formazione di braci;
- Incendi di classe B: incendi di materiali liquidi o solidi liquefacibili, quali petrolio, paraffina, vernici, olii, grassi, ecc.;
- Incendi di classe D: incendi di sostanze metalliche.

#### **INCENDI DI CLASSE A**

L'acqua, la schiuma e la polvere sono le sostanze estinguenti più comunemente utilizzate per tali incendi.

Le attrezzature utilizzando gli estinguenti più comunemente utilizzati sono costituiti da schiuma polvere ed anidride carbonica.

#### **INCENDI DI CLASSE B**

Per questo tipo di incendi gli estinguenti più comunemente utilizzati sono costituiti da schiuma polvere ed anidride carbonica.

#### **INCENDI DI CLASSE C**

L'intervento principale contro tali incendi è quello di sbloccare il flusso di gas chiudendo la valvola di intercettazione od otturando la falla. A tale proposito si richiama il fatto che esiste il rischio di esplosione se un incendio di gas viene estinto prima di intercettare il flusso di gas.

#### **INCENDI DI CLASSE D**

Nessuno degli estinguenti normalmente utilizzati per gli incendi di classe A e B è idoneo per incendi di sostanze metalliche che bruciano (alluminio, magnesio, potassio, sodio). In tali incendi occorre utilizzare delle polveri speciali ed operare con personale particolarmente addestrato.

#### **Incendi di impianti ed attrezzature elettriche sotto tensione**

Gli estinguenti specifici per incendi di impianti elettrici sono costituiti da polveri dielettriche e da anidride carbonica.

#### **Estintori portatili e carrellati**

La scelta degli estintori portatili e carrellati deve essere determinata in funzione della classe di incendio e del livello di rischio dell'impianto sportivo.

Il numero e la capacità estinguente degli estintori portatili devono rispondere ai valori indicati nella tabella I del seguente paragrafo, per quanto attiene agli incendi di classe A e B ed ai criteri di seguito indicati:

- Il numero dei piani (non meno di un estintore a piano);
- La superficie in pianta;
- Lo specifico pericolo di incendio (classe di incendio);
- La distanza che una persona deve percorrere per utilizzare un estintore (non superiore a 30 m).

Per quanto attiene gli estintori carrellati, la scelta del loro tipo e numero deve essere fatta in funzione della classe di incendio, livello di rischio e del personale addetto al loro uso.

**TABELLA I**

Tipo di estinzione	Superficie Protetta da un estintore		
	Rischio basso	Rischio medio	Rischio elevato
13 A – 89 B	100 mq.	-	-
21 A – 113 B	150 mq.	100 mq.	-
34 A – 144 B	200 mq.	150 mq.	100 mq.
55 A – 233 B	250 mq.	200 mq.	200 mq.

## **SCHEDA n. 10**

### **Segnaletica di sicurezza negli impianti sportivi**

La segnaletica di sicurezza per gli impianti sportivi è regolata dall'art. 19 del D.M.18/03/96 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi).

#### **Segnaletica di sicurezza**

La segnaletica di sicurezza deve consentire, in particolare, la individuazione delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso e dei mezzi e impianti antincendio.

Appositi cartelli devono indicare le prime misure di pronto soccorso.

All'ingresso dell'impianto o complesso sportivo devono essere esposte bene in vista precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed in particolare una planimetria generale per le squadre di soccorso che deve indicare la posizione:

- delle scale e delle vie di esodo;
- dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
- dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità;
- del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
- del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme;
- degli impianti e locali che presentano un rischio speciale;
- degli spazi calmi.

A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d'orientamento, in prossimità delle vie di esodo. La posizione e la funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata.

In prossimità dell'uscita dallo spazio riservato agli spettatori, precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio e devono essere accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che indichi schematicamente la posizione in cui sono esposte le istruzioni rispetto alle vie di esodo. Le istruzioni devono attirare l'attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio.